

Edizione di mercoledì 11 Settembre 2019

IVA

Rimborso Iva assolta in altro Stato Ue: domande entro il 30 settembre

di Clara Pollet, Simone Dimitri

IMPOSTE SUL REDDITO

L'affitto di un solo immobile non configura attività d'impresa

di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

I contratti a canone concordato: rinnovo sempre di due anni

di Leonardo Pietrobon

IVA

Scuole guida: applicazione dell'Iva con effetto retroattivo

di Alessandro Bonuzzi

ENTI NON COMMERCIALI

La Cassazione e il lavoro sportivo dilettantistico

di Guido Martinelli

IVA

Rimborso Iva assolta in altro Stato Ue: domande entro il 30 settembre

di Clara Pollet, Simone Dimitri

In occasione delle **visite a clienti/fornitori esteri** può capitare di dover sostenere delle spese per servizi rientranti nell'ambito dell'[articolo 7-quater D.P.R. 633/1972](#): trattasi, ad esempio, delle **spese per alberghi, ristoranti, noleggio autovettura** a breve termine, ecc. (c.d. “**servizi in deroga**”), che richiedono l’**applicazione dell’Iva** dello **Stato membro** in cui il servizio viene reso (ad esempio, un pernottamento in un *hotel* in Germania sconta l’Iva tedesca). Allo stesso modo, può capitare di **acquistare beni** che vengono utilizzati all’interno dello Stato membro in cui avviene l’acquisto: si pensi, ad esempio, ad un rifornimento di carburante in Francia, che richiede l’applicazione dell’Iva francese.

In tali circostanze, il soggetto passivo italiano che **riceve una fattura dal prestatore/cedente comunitario** può, alternativamente, scegliere di:

- **registrare la fattura sul registro Iva** acquisti come **fuori campo Iva** ([articolo 7-quater](#), nel caso dei servizi in deroga e [articolo 7-bis](#) nel caso dei beni);
- o **direttamente in contabilità generale**.

Per il committente/cessionario italiano **l’Iva estera assolta sull’operazione diventa:**

- un **maggior costo** da imputare ad incremento del servizio o del bene acquistato;
- oppure un **credito**, qualora s’intenda richiedere **l’imposta a rimborso**.

Anche in questo caso, la **scelta resta discrezionale**.

Qualora si intenda richiedere a rimborso l’Iva assolta nell’altro Stato membro, andrà rilevato il **credito verso lo Stato estero** in contabilità generale tenendo in considerazione che le **condizioni per la richiesta di rimborso** sono le stesse **condizioni di detraibilità Iva previste per i soggetti residenti in quello stesso Stato**.

Gli operatori interessati ad ottenere il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro, devono presentare **un’apposita domanda** all’Agenzia delle entrate **entro il 30 settembre 2019**, con riferimento agli **acquisti effettuati nell’anno 2018**. La sola **modalità ammessa** di presentazione della richiesta di rimborso è quella **elettronica** secondo la [Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008](#). Per effetto di questa disposizione normativa la richiesta può essere presentata **esclusivamente mediante l’utilizzo dei servizi telematici** dell’Agenzia delle entrate

(provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010).

Il periodo di riferimento della domanda **non può essere superiore all'anno** mentre può essere **infrannuale**, ma **non inferiore a tre mesi**, come previsto dalla [Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008](#) e può essere presentata **a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento** (fino al 30 settembre dell'anno successivo). Se il contribuente vanta un credito Iva per un periodo **inferiore a tre mesi**, potrà richiedere il **rimborso dell'imposta** utilizzando **esclusivamente la richiesta annuale**. Così, ad esempio, se un contribuente è in possesso di fatture per i mesi di gennaio e febbraio (ma non di marzo) non può chiedere il rimborso per il 1° trimestre, ma lo potrà fare soltanto presentando la **richiesta annuale**.

Gli interessati possono reperire il *software* all'interno dell'area riservata dell'Agenzia delle entrate, seguendo il seguente percorso: servizi per – richiedere – **"Rimborsi IVA U.E."**. La domanda può essere presentata dal contribuente **in conto proprio o tramite un soggetto delegato**.

A seguito della trasmissione dell'istanza da parte del contribuente viene rilasciata una **ricevuta di presentazione**, contenente il numero di protocollo assegnato all'istanza; l'Agenzia delle entrate, dopo aver effettuato gli opportuni **controlli preliminari** circa l'insussistenza di cause di esclusione e la completezza delle informazioni fornite, provvede ad **inoltrare la richiesta al Paese membro di rimborso** (entro 15 giorni dalla ricezione della domanda). Allo stesso modo, **anche il soggetto passivo Iva comunitario** non residente in Italia può presentare la richiesta di rimborso all'Amministrazione finanziaria del proprio Stato che la trasmetterà, telematicamente, a quella italiana.

Il provvedimento n. 53471/E/2010 (Allegato B) definisce i **controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate**, tra cui quelli di seguito riportati:

- i [codici](#) utilizzati per la descrizione dell'attività e dei beni devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato membro competente per il rimborso;
- il **periodo del rimborso** non deve essere maggiore ad un anno solare e non deve essere inferiore ad un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell'anno o nei casi di cessazione o di inizio di attività;
- i requisiti espressi dallo Stato membro competente per il rimborso devono essere rispettati nella domanda di rimborso;
- **l'importo del rimborso** non deve essere inferiore al **minimo consentito**;
- **l'ammontare detraibile** dell'Iva indicato nella domanda non è diverso da quello che risulta dall'applicazione della percentuale di detrazione dichiarata.

I rimborsi, infine, saranno **erogati direttamente dallo Stato membro competente** (entro 4 mesi) secondo le modalità dal medesimo stabilite. Ulteriori informazioni riguardanti la pratica potranno essere richieste dallo Stato membro di rimborso come, ad esempio, la richiesta di una **copia delle fatture**.

L'operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal **Centro Operativo di Pescara**. Le informazioni inerenti allo **stato di lavorazione** delle istanze, successivamente all'invio al competente Stato comunitario, dovranno essere richieste all'Amministrazione fiscale estera competente. Anche le **informazioni inerenti al rifiuto** dell'istanza, da parte dell'Amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

The graphic features a blue header bar with white text. Below it is a white area with a blue curved border containing a blue circle logo. The main text is in large blue capital letters. At the bottom, there is a blue call-to-action button.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

L'affitto di un solo immobile non configura attività d'impresa

di Sandro Cerato

La **locazione di una casa vacanze** servendosi dei **portali on line** non configura attività d'impresa, con conseguente applicabilità della disciplina fiscale delle **locazioni brevi**, anche se la **Legge provinciale** prevede che la stipula di **più di 4 contratti nel corso dell'anno** utilizzando servizi di intermediazione **non consenta l'esercizio di affittacamere "privato"**.

È quanto emerge dall'interessante risposta fornita ieri dall'Agenzia delle entrate ([n. 373/2019](#)) in relazione all'applicazione della **cedolare secca sulle locazioni brevi**.

Come noto, ai sensi dell'[articolo 4 D.L. 50/2017](#), i redditi derivanti dalle **locazioni brevi** (contratti di durata non superiori a 30 giorni) di **immobili abitativi** possono fruire del **regime della cedolare secca (aliquota del 21% in alternativa alla tassazione ordinaria Irpef)**.

L'eventuale presenza di un **intermediario** nella riscossione comporta l'effettuazione di una **itenuta a titolo di acconto pari al 21%**, scomputabile dall'imposta dovuta.

Nell'istanza di interpello è fatto presente che la **Legge provinciale 12/1995** (Provincia Autonoma di Bolzano) prevede che l'esercizio di affittacamere "privato" sia possibile solo nel caso in cui **non vengano stipulati più di 4 contratti di locazione nell'anno per ogni camera o appartamento, e purché non venga svolta un'attività di promozione** rispettivamente di intermediazione o non ci avvalga della stessa.

Poiché nel caso di specie ci si avvale di un portale *on line* (e molto probabilmente il numero di contratto stipulati nell'anno supera il limite citato), si ritiene necessario inquadrare l'attività come **esercizio d'impresa con conseguente apertura della partita Iva**.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver ripercorso i requisiti previsti dalla norma per potersi avvalere delle agevolazioni fiscali (con particolare riguardo alla cedolare secca del 21%), ricorda che un regolamento (attuativo delle disposizioni di cui all'[articolo 4 D.L. n. 50/2017](#)) avrebbe dovuto individuare i **criteri in base ai quali l'attività di locazione si presume svolta in regime d'impresa**.

Tuttavia, ad oggi **tale regolamento non è stato emanato**, ragion per cui al fine di comprendere se l'attività configuri reddito d'impresa è necessario riferirsi ai **principi generali** di cui all'[articolo 2082 cod. civ.](#) e [articolo 55 Tuir](#).

Nel caso di specie, tenendo conto che **oggetto della locazione è un solo immobile**, si ritiene

che l'attività non sia svolta nell'esercizio d'impresa, con conseguente **applicabilità del regime fiscale della cedolare secca del 21%**.

In particolare, l'Agenzia sottolinea che **la presenza di una Legge provinciale** (che possa gerarchicamente essere di rango superiore rispetto a quella statale) non assume rilievo ai fini che qui interessano dal momento che **le disposizioni normative in questione** (quella nazionale e quella provinciale) **disciplinano materie diverse e presentano altresì differenti finalità**. Più nel dettaglio, secondo l'Agenzia delle entrate la Legge della Provincia di Bolzano non contiene disposizioni che possano assumere rilevanza in sede fiscale.

Il chiarimento dell'Agenzia assume particolare rilievo, poiché **in generale** la materia delle **locazioni brevi è disciplinata dalle leggi regionali** che **di volta in volta individuano dei criteri in base ai quali l'attività possa considerarsi "privata" o di "impresa"**.

Tuttavia, pare potersi concludere, tenendo conto della risposta in commento, che deve valutarsi di volta in volta la **rilevanza delle leggi regionali (o provinciali per Trento e Bolzano)** **in ambito fiscale**, poiché a tale ultimo scopo è necessario indagare la presenza dei requisiti di cui all'[articolo 55 Tuir](#) per inquadrare il reddito tra quelli d'impresa.

Seminario di specializzazione
**D.L. "CRESCITA": LE NOVITÀ 2019 PER
LE IMPRESE E LE PERSONE FISICHE**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

I contratti a canone concordato: rinnovo sempre di due anni

di Leonardo Pietrobon

I **contratti convenzionati** sono regolamentati dall'[articolo 2, comma 3, L. 431/1998](#), secondo cui, in alternativa al più conosciuto contratto di locazione libero, di cui al comma 1 dello stesso articolo, “*le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto (...) ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative*”.

Gli elementi distintivi di tale tipologia contrattuale possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

1. il **canone di locazione** deve essere stabilito all'interno di un **valore minimo e** di un **valore massimo**, determinati in base ad una **convenzione locale**;
2. la **durata non può essere inferiore a 3 anni**, rinnovabile di ulteriori 2 anni alla prima scadenza;
3. il contratto deve essere **redatto secondo il format** proposto dal [D.M. 16.01.2017](#).

Rispetto al passato, il citato Decreto Ministeriale ha introdotto la possibilità di siglare contratti a canone concordato **in modo generalizzato** sotto il profilo territoriale, grazie al fatto che le norme convenzionali sono applicabili a **tutti i contratti di locazione ubicati nei Comuni del territorio italiano ove è presente la convenzione** per la stesura di tali tipologie di contratti.

Come accennato, a seguito dell'entrata in vigore (in data 30.03.2017) del [D.M. 16.01.2017](#), per poter applicare le **agevolazioni fiscali** previste per i contratti a canone concordato (aliquota del 10% della cedolare secca, base imponibile Irpef ridotta del 30% e base imponibile imposta di registro al 70%, in presenza delle condizioni richieste dall'[articolo 3, comma 2, D.Lgs. 23/2011](#) e dall'[articolo 8, comma 1, L. 431/1998](#)), è necessario che **i contratti stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni** della proprietà edilizia e dei conduttori **siano corredati da un'attestazione**, rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale, che **confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo territoriale**.

L'attestazione non è necessaria, tuttavia, per i contratti:

- **stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 16.01.2017**;
- **stipulati dopo l'entrata in vigore del D.M.** in Comuni in cui non risultano Accordi territoriali che abbiano recepito le previsioni del [D.M. 16.01.2017](#).

Inoltre, come indica l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 31/E/2018](#), **l'allegazione dell'attestazione** al contratto, in sede di registrazione, pur non richiesta da alcuna norma di legge, è **opportuna** per applicare l'agevolazione della riduzione della base imponibile dell'imposta di registro. In tal caso, comunque, **sull'attestazione non è dovuta imposta di registro**, atteso che per essa non è previsto l'obbligo di registrazione ([articolo 11, comma 7, D.P.R. 131/1986](#)).

Sotto il **profilo temporale**, i contratti a canone concordato, secondo quanto stabilito dall'[articolo 2, comma 3, L. n. 431/1998](#), hanno **durata di tre anni**. Alla **scadenza del triennio**, ove le parti **non concordino per il rinnovo**, il **contratto di rinnova per altri due anni**, fatta salva la **possibilità di disdetta** da parte del locatore.

La questione che, in passato, ha sempre creato **discussioni** e differenti decisioni anche a livello giurisprudenziale, risiede proprio nel **rinnovo trascorsi i primi cinque anni**, ossia il primo triennio e il successivo biennio. Tale "questione" nasce dal fatto che l'[articolo 2, comma 5, L. 431/1998](#) prevede che, **in mancanza di comunicazione**, il **contratto si rinnova tacitamente alle medesime condizioni**, senza **nulla stabilire** in merito alla **durata del rinnovo**. Pertanto, l'incognita concerne la **durata del secondo rinnovo**, ovverosia se si dovesse intendere rinnovato:

- di altri 3 anni, creando di fatto un contratto 3+2+3+...
- o di altri 2 anni, creando un contratto di durata 3+2+2...

Su tale questione è intervenuto il Legislatore con **norma di interpretazione autentica**, contenuta all'[articolo 19-bis D.L. 34/2019](#), prevedendo che la norma in questione – l'[articolo 2, comma 2, L. 431/1998](#) – va interpretata nel senso che, in mancanza di comunicazione ivi prevista, il contratto si **intende tacitamente rinnovato**, a ciascuna scadenza, **di due anni**, creando un contratto di anni 3+2+2+2+2.... ponendo fine alla questione sopra riportata.



**MASTER[®]
BREVE 21[^]**

[scopri le novità dell'edizione 2019/2020 >](#)

IVA

Scuole guida: applicazione dell'Iva con effetto retroattivo

di Alessandro Bonuzzi

Con la recente [risoluzione 79/E](#) del **2 settembre 2019**, l'Agenzia delle entrate ha fornito un **nuovo indirizzo** sul regime Iva applicabile alle **lezioni di guida fornite dalle scuole guida**.

L'intervento è destinato a creare non pochi **affanni operativi** poiché prevede un'**applicazione retroattiva** della nuova interpretazione per gli **anni ancora accertabili** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La vicenda trae origine dalla [sentenza C-449/17 del 14 marzo 2019](#) con cui la **Corte di Giustizia Ue** ha interpretato la nozione di **"insegnamento scolastico o universitario"** in tema di **esenzione Iva**.

In **ambito nazionale** la norma di riferimento, che deriva dall'[articolo 132 Direttiva 112/2006/CE](#), è l'[articolo 10, comma 1, numero 20, D.P.R. 633/1972](#), secondo cui sono **esenti** *"Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale".*

Sulla base di tale previsione, in passato, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che le **attività didattiche tipiche delle auto scuole dovessero rientrare tra quelle esenti**. In particolare, con la [risoluzione 134/E/2005](#), è stato chiarito che l'**esenzione**:

- doveva riguardare *"quei soggetti che lo Stato riconosce perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l'idoneità professionale dei docenti, l'efficienza delle strutture e del materiale didattico, ecc.), sono in grado di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico"*;
- era comunque *"limitata alle operazioni aventi comunque natura didattica, finalizzate al conseguimento dell'abilitazione alla guida, con l'effetto che restano soggette al tributo le altre prestazioni di natura diversa rese dalle predette autoscuole"*.

Non è di questo avviso la **Corte di Giustizia** che nella sentenza richiamata ha stabilito che *"la nozione di "insegnamento scolastico o universitario" ai fini del regime Iva, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme*

ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.

Siccome “l'insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (...), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per sé stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario”, “la nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della Direttiva n. 112 del 2006 deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, (...), ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida”.

Pertanto, secondo i giudici unionali, alle attività di insegnamento fornite dalle scuole guida non può applicarsi il regime di esenzione Iva, atteso che i termini con i quali sono state designate le esenzioni “devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale ..., secondo cui l'Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo”.

Ebbene, con la [risoluzione 79/E/2019](#), l'Agenzia delle entrate si è adeguata all'indirizzo espresso dalla sentenza C-449/17 con efficacia ex tunc; dunque, l'attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida deve considerarsi imponibile agli effetti dell'Iva con impatto, non solo sulle operazioni effettuate successivamente alla pubblicazione della risoluzione in commento, ma anche sulle operazioni pregresse, effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini Iva.

Per tali operazioni, si dovrà emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), presentando una dichiarazione integrativa per ciascun anno solare antecedente al 2019 ancora accettabile ai sensi dell'[articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998](#).

Resta ferma la possibilità, sempre mediante l'integrativa, di recuperare l'Iva a credito derivante dalla riduzione o annullamento del pro-rata di indetrattabilità conseguente al venir meno delle operazioni esenti.

È comunque scongiurata l'applicazione di sanzioni e interessi poiché il contribuente si è “conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria”.

Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO: INQUADRAMENTO TEORICO E SUGGERIMENTI PRATICI PER LA SUA REDAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

La Cassazione e il lavoro sportivo dilettantistico

di Guido Martinelli

Nelle scorse settimane **è diventata virale**, sui mezzi di comunicazione di massa, la notizia di una sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale **la mera attività di fitness** posta in essere da una palestra formalmente iscritta al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche **non consentirebbe il riconoscimento agli istruttori dei c.d. compensi sportivi** di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m](#)), **Tuir** seminando grande preoccupazione presso i gestori di impianti sportivi

Contrariamente a quanto si è letto, come commento alla decisione in esame (per la cronaca stiamo parlando della [sentenza n. 21535 del 20.08.2019](#)) la mia interpretazione è che **si tratta, invece, di una sentenza importante e positiva per il mondo delle associazioni e società sportive affiliate a Federazioni sportive nazionali.**

Infatti, la considerazione di partenza quando si affronta il tema dei compensi sportivi è stata, per lungo tempo, **se questi potessero essere riconosciuti anche a soggetti che “lavoravano” nel mondo dello sport dilettantistico** o, invece, soltanto a **coloro i quali svolgevano detta attività per “diletto”**, ossia avendo comunque un’altra attività lavorativa diversa da quella sportiva che veniva svolta in via principale. Ciò sul presupposto che la categoria dei **compensi sportivi** aveva una disciplina solo fiscale e che, non prevedendo alcuna tutela assicurativa o previdenziale per i lavoratori, **non potesse essere estesa anche ai lavoratori dello sport**.

Solo dal 2014, con una prima sentenza della **Corte d’Appello di Firenze n. 683/2014** a cui fecero seguito altre Corti di merito (Milano e Bologna) e con una serie di documenti di prassi amministrativa (per ultima la [circolare 1/E/2016](#) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) si fece spazio l’interpretazione per la quale sarebbe stato possibile, visto il valore sociale dello *sport*, **riconoscere i compensi sportivi “anche” a soggetti che svolgevano nello sport la loro attività principale.**

Va detto che tale tesi, però, **non era stata ancora pienamente accolta** a livello di giudizi di legittimità (in senso contrario, infatti, tra le tante, la sentenza della [Corte di Cassazione civile n. 31840/2014](#)).

La sentenza in esame (e voglio richiamare qui un altro precedente conforme della Suprema Corte di Cassazione, [ordinanza n. 11492 del 30.04.2019](#)), anche se indirettamente, sembra invece **accogliere la tesi** della circolare Inl del 2016. **Dichiara dovuti i contributi previdenziali in quanto la fattispecie in esame non viene ritenuta “esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica”**. Pertanto, argomentando *a contrariis*, se, invece, lo fosse stato, il giudizio

sarebbe stato diverso.

Pertanto, il tema oggi non sembra più essere, anche per la Corte di Cassazione, se sia possibile riconoscere i compensi di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) ai soggetti che “lavorano” nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche ma “quando” dette prestazioni possano considerarsi tali.

Va detto che tutta questa disciplina è oggetto di **delega legislativa** contenuta nell'[articolo 5 L. 86/2019](#) che affida al Governo il compito di individuare, con decreto da emanarsi entro agosto 2020, *“la figura del lavoratore sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza”* e **pertanto tutte le considerazioni sopra esposte dovranno essere riviste alla luce dei decreti che saranno emanati.**

Quando l’attività di *fitness* può considerarsi attività sportiva?

L’iscrizione al Registro Coni, presupposto per l’ottenimento delle agevolazioni in esame, è subordinato allo svolgimento di effettiva attività federale. I due presupposti, previsti anche nella circolare Inl sopra citata, per il riconoscimento dei compensi sportivi, sono dati, appunto, **dall’iscrizione al registro Coni** e dallo **svolgimento** di mansioni di carattere sportivo espressamente **previste e disciplinate dalle singole Federazioni sportive nazionali**.

Pertanto, **in presenza di iscrizione al registro Coni, legittimata dall’effettivo esercizio di attività federale, e dallo svolgimento di mansioni riconosciute dalle Federazioni (nell’ambito di discipline sportive riconosciute dal Coni) nulla osta al riconoscimento dei compensi sportivi.**

Se invece, come accade ad esempio nel sito *internet* della associazione soccombente nel giudizio in esame, **l’elenco delle attività svolte** ne contiene molte **non ricomprese nell’elenco delle discipline sportive riconosciute dal Coni**, non può stupire l’esito della decisione assunta dalla Cassazione

Rimane, però, un **ulteriore requisito** previsto nell’*incipit* dello stesso [articolo 67 Tuir](#). **Le prestazioni non devono costituire redditi di lavoro subordinato** (pertanto le prestazioni dello sportivo non potranno essere caratterizzate dalla eterodirezione da parte della direzione della palestra) **o di esercizio di arti e professioni** (ossia il *personal trainer* che effettua anche prestazioni per singole persone fisiche estranee all’ordinamento sportivo).

Ne deriva, pertanto, che la disciplina sui compensi sportivi non potrà mai essere definita per linee generali ma dovrà sempre essere “calata” sulle **modalità delle attività effettivamente esercitate**.

Seminario di specializzazione

LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)